

CIE: cosa ci dicono gli ultimi 20 anni?

Sicurezza e diritti nella gestione del fenomeno migratorio

È davvero e tristemente sorprendente che nel 2017 si stia di nuovo - o forse sarebbe meglio dire ancora? - a parlare di **Centri di identificazione e espulsione (CIE)**.

Con la [circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli recante disposizioni straordinarie in materia di "immigrazione illegale"](#), primo passo di "[una strategia più ampia](#)" del nuovo ministro dell'Interno, Marco Minniti, che prevede una stretta severa sui migranti irregolari, si è riaperto il dibattito intorno alla nuova apertura di centri di identificazione e espulsione (CIE) su tutto il territorio nazionale.

Questo documento intende offrire un racconto circostanziato del fallimento storico dei CIE, a disposizione del decisore politico, dei media, della società civile.

Breve storia della detenzione amministrativa e dei CIE

Andiamo per ordine, iniziando con una cronistoria normativa dell'istituto della detenzione amministrativa e dei centri ad essa destinati.

(1995) La detenzione amministrativa degli "immigrati irregolari" è un istituto relativamente recente: è stata infatti introdotta per la prima volta, come misura eccezionale di natura temporanea, nel 1995 - quando il cosiddetto [decreto Dini](#) ha sdoganato per la prima volta la possibilità di una privazione di libertà su base amministrativa per un massimo di 30 giorni (in non meglio specificate strutture indicate dal Ministero dell'Interno) per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. Il decreto Dini non fu poi mai convertito in legge, ma quello stesso anno la cosiddetta [legge Puglia](#) creò quello che è stato definito "il primo embrione degli attuali Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA)" - decretando l'apertura, per il triennio 1995-1997, di strutture ricettive lungo la costa pugliese (che, fino al 2001, fu infatti la regione italiana più interessata dagli sbarchi). Dovevano garantire la prima accoglienza ma, riferendosi anche all'esigenza di contrastare la cosiddetta "immigrazione clandestina", concepiva comunque tali luoghi come strutture chiuse, dalle quali lo straniero non sarebbe potuto uscire liberamente.

(1998) In ogni caso, il vero e proprio ingresso della detenzione amministrativa (e dei centri ad essa destinati) nell'ordinamento giuridico italiano deve essere datato al 1998 con la [legge Turco-Napolitano](#). Tale normativa normalizza la pratica della privazione della libertà su base amministrativa, stabilendo che laddove non sia possibile - per la necessità di soccorrere o identificare lo straniero giunto sul suolo italiano o rintracciato in stato di irregolarità - eseguire immediatamente il provvedimento di respingimento alla frontiera o l'espulsione tramite accompagnamento coatto, il Questore possa disporre il "trattenimento" del soggetto per un periodo massimo di 30 giorni in uno di quelli che la legge battezzava come "Centri di permanenza temporanea" (CPT).

(2000-2002) A disciplinare più dettagliatamente il funzionamento di tali luoghi - dai quali è imposto divieto assoluto di allontanamento per quanti vi sono "ospitati" (*rectius*, ristretti) - è intervenuto

innanzitutto il [regolamento attuativo della Turco-Napolitano](#) (che ha sancito l'obbligo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero) e poi, rispettivamente nel 2000 e nel 2002, due circolari del Ministero dell'Interno: la [prima](#) ha fissato linee guida nazionali per la gestione dei centri e concesso alle Prefetture la facoltà di appalto della gestione ad enti esterni; la [seconda](#) ha provato ad omologare la gestione dei centri sul territorio nazionale, introducendo un modello di "convenzione tipo" elencante le prestazioni standard da erogare da parte degli enti gestori.

(2002) Tra una circolare e l'altra, però, è avvenuto un cambio epocale: l'approvazione, nel luglio 2002, della [legge Bossi-Fini](#). La normativa ha infatti sostituito e modificato la precedente legge (Turco-Napolitano) ridefinendo le politiche sull'immigrazione italiana e prevedendo, tra le altre cose, l'espulsione immediata in via amministrativa degli "immigrati irregolari" (e cioè privi di permesso di soggiorno e documenti d'identità), eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica.

La legge ha dunque previsto che gli immigrati irregolari fossero portati nei CPT istituiti dalla legge Turco-Napolitano e ivi detenuti - per un periodo massimo non più di 30 ma di 60 giorni - al fine di essere prima identificati e poi respinti.

È inoltre introdotto il "trattenimento" dei richiedenti asilo nei neo-istituiti Centri di Identificazione (CDI): trattenimento che è obbligatorio quando lo straniero ha presentato domanda d'asilo dopo essere stato intercettato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera o comunque in situazione irregolare sul territorio nazionale e facoltativo in tutti gli altri casi in cui è comunque necessario verificare o determinare l'identità del richiedente asilo, o gli elementi su cui si basa la sua domanda di asilo.

(2003-2005) Interviene a quel punto anche una direttiva comunitaria, la cosiddetta [Reception Conditions Directive](#), che consente agli stati di adottare misure restrittive nei confronti dei richiedenti asilo - disciplinando la possibilità di imporre un "obbligo di residenza" oppure di un "confinamento" in un luogo specifico. A questa ha fatto seguito la cosiddetta [Asylum Procedure Directive](#), che ha stabilito che gli stati non possono detenere lo straniero per il solo fatto di aver inoltrato una richiesta d'asilo e imposto inoltre l'obbligo di prevedere, in caso di detenzione, una qualche forma di tutela giurisdizionale per il richiedente asilo.

(2008) Nel 2008 succedono due cose importanti: in Italia, il [decreto legislativo di recepimento](#) della *Asylum Procedure Directive* trasforma i CDI creati dalla "Bossi-Fini" negli attuali "Centri di accoglienza per richiedenti asilo" (CARA) - cercando di evidenziare la vocazione umanitaria di tali strutture d'accoglienza - mentre un [decreto legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica](#) ribattezza i CPT creati dalla "Turco-Napolitano" negli attuali "Centri di Identificazione e Espulsione" (CIE).

In Europa, nel frattempo, viene adottata la cosiddetta [Return Directive](#) (e cioè l'importantissima "direttiva rimpatri"), contenente una serie di norme fondamentali relative alla detenzione degli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione: si stabilisce che i paesi membri possono fare ricorso al provvedimento detentivo solo al fine di preparare ed eseguire l'espulsione e si sancisce il principio della preferenza per i mezzi non detentivi di controllo, evidenziando come il ricorso alla detenzione debba avvenire solo in *extrema ratio*, qualora giustificato dalle circostanze del caso, tra le quali, in particolare, il rischio di fuga o i tentativi da parte dello straniero di ostacolare o impedire

la sua espulsione. Inoltre, si prevede la misura alternativa del Ritorno Volontario Assistito (RVA) e cioè la possibilità per i cittadini dei paesi terzi presenti nei paesi UE di ricevere aiuto per ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza e con un'assistenza adeguata.

Allo stesso tempo, però, il termine di detenzione è innalzato dalla direttiva europea sino a un massimo di 18 mesi.

(2009-2011) La *direttiva rimpatri* apre le porte a un allungamento dei tempi di trattenimento nei CIE: con il "[pacchetto sicurezza](#)" del governo Berlusconi si passa da 60 a 180 giorni e si prevede inoltre - con l'introduzione dell'art. 10-bis del testo unico immigrazione - l'inserimento del reato di immigrazione "clandestina", da giudicarsi con rito direttissimo di fronte al giudice di pace. Due anni dopo, con il [Decreto Legge n. 89/2011](#) il termine massimo viene esteso a 18 mesi. E così il termine massimo previsto dalla direttiva europea sui rimpatri per casi eccezionali in Italia diventa la regola.

Con tale riforma la finalità sanzionatoria dell'istituto ha impropriamente preso il sopravvento su quello che invece, secondo il disposto della direttiva rimpatri, dovrebbe essere il solo scopo del trattenimento, e cioè il superamento degli ostacoli che non permettono il rimpatrio. Inoltre, attraverso la [direttiva 1305 del 1 aprile 2011](#), il governo Berlusconi ha ristretto l'accesso ai CIE solo ad alcune realtà umanitarie, escludendo la stampa.

(2014) A distanza di qualche anno, interviene finalmente un cambiamento positivo: nell'ottobre 2014 viene infatti approvata la [Legge europea 2013 bis](#) con cui - per la prima volta da quando nel 1998 la Turco-Napolitano introdusse l'istituto della detenzione amministrativa per gli stranieri - il legislatore è intervenuto non per aumentare i limiti massimi della detenzione nei CIE ma bensì per ridurli significativamente. Si è dunque passati dal termine massimo di 18 mesi introdotto nel 2011 al termine improrogabile di 3 mesi, o addirittura di soli 30 giorni, quando lo straniero sottoposto al procedimento di espulsione abbia già trascorso almeno 3 mesi in carcere.

(2015) Solo un anno dopo, però, con il [decreto legislativo 142](#), pur ribadendo il principio che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine dell'esame della domanda di protezione il legislatore si è avvalso della facoltà di prevedere il trattenimento del richiedente asilo consentite dalle direttive UE.

Si è così disciplinato il trattenimento (facoltativo) dei richiedenti asilo che:

- abbiano commesso i reati gravi,
- che siano un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
- che al momento della presentazione della domanda erano già trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione se si hanno fondati motivi per ritenere che le domande siano state presentate al solo fine di impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione,
- che siano considerati "a rischio di fuga" nelle more della decisione sulle proprie domande.

In questi casi, la durata massima del trattenimento ai fini dell'esame della domanda di protezione è fissata in un periodo massimo complessivo di 12 mesi.

Per quanto concerne la **presenza di CIE sul territorio nazionale**, nel momento della massima espansione del sistema di detenzione amministrativa se ne contavano addirittura 15, con una capienza totale di oltre 2000 posti.

Essendo sorti in una logica "emergenziale" i singoli centri erano e sono peraltro estremamente difformi uno dall'altro tra loro quanto a strutture e gestione: alcuni sono stati costruiti *ex novo*, altri sono stati invece ricavati dalla conversione di strutture preesistenti (come ex caserme, fabbriche e ospizi). Il CIE romano di Ponte Galeria è l'unico centro che include una sezione femminile. In ogni caso, un tratto comune c'è: come riassume la campagna LasciateCIEEntrare, *"i CIE oggi funzionanti sono per la maggior parte dislocati in aree periferiche rispetto alle città, opprimente la presenza di sbarre e di strumenti di controllo, critica la situazione socio sanitaria, frequenti le denunce di abusi e di violenze subite. Gabbie enormi circondate da cemento"*.

I CIE sono stati poi progressivamente dismessi, a causa di problemi legali, umanitari e pratici (vedasi sotto), ed attualmente ve ne sono solo 4 - a Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino - nei quali sono ristretti circa 300 migranti.

Argomenti contro i CIE: luoghi fuori dallo stato di diritto

Stando così le cose, mentre per ogni cittadino risulterebbe impensabile essere privato della propria libertà senza aver commesso nessun reato o per un semplice illecito amministrativo, per i cittadini di paesi non-UE che si trovano sul nostro territorio ciò finisce per essere - assurdamente - la normalità.

Questo è inammissibile innanzitutto da un punto di vista etico-giuridico. Ecco perché.

Detenzione senza reato. La detenzione nei CIE avviene per persone che non hanno commesso un reato accertato con sentenza passata in giudicato ma che si sono semplicemente introdotte o comunque rimaste "irregolarmente" nel territorio italiano (tra cui persone che erano in possesso di un documento regolare e non sono riuscite a rinnovarlo; persone nate in Italia o giunte minorenni, che a diciotto anni non hanno potuto rinnovare il documento per la raggiunta maggiore età; apolidi che non hanno fatto la richiesta perché gli sia riconosciuto quello status). Gli immigrati presenti nei CIE si trovano insomma privati della libertà per la loro condizione di *sans papier* - per la violazione, cioè, di una disposizione amministrativa - e non per aver commesso un reato. Questa mera condizione amministrativa di "irregolarità" ha giustificato la costruzione di vere e proprie strutture para-penali, nelle quali lo straniero viene di fatto recluso.

Questi luoghi non si possono infatti chiamare "carceri", ma di fatto lo sono - anche se le persone che vi sono ristrette sono appellati eufemisticamente "ospiti" invece che detenuti. Insomma: una detenzione "amministrativa" disposta per il solo fatto di possedere lo stato giuridico di "irregolare" (spesso appunto acquisito per il venir meno del permesso di soggiorno) e quindi una misura di privazione della libertà disposta nell'ambito di un procedimento amministrativo, al di fuori del processo penale e delle garanzie che esso offre sul versante del diritto di difesa. In maniera del tutto inaccettabile in un'ottica di garanzia dei diritti fondamentali.

"Qui è peggio di un carcere". Non solo gli "ospiti" dei CIE sono privati della libertà senza aver commesso alcun reato, ma ciò avviene senza tutte le garanzie previste dall'ordinamento

penitenziario. Insomma, paradossalmente i detenuti nelle carceri godono di più garanzie degli “ospiti” dei centri per immigrati: lo dicono quanti vi si trovano dentro, lo scrivono i [giornalisti](#), lo denunciano i [penalisti](#), lo ammettono i [politici](#). Come eloquentemente [dichiarato dal giurista ed ex Ministro dell'Interno Giuliano Amato](#), i CIE sono “*prigione per reietti, nella quale non valgono le garanzie*”. È peggio da tutti i punti di vista: in termini di trasparenza, il sistema dei CIE è significativamente più opaco di quello penitenziario - i centri sono più chiusi delle carceri, [interdetti alla stampa](#) e difficilmente accessibili da parte delle organizzazioni della società civile - e lasciato alla gestione degli enti affidatari. Gli “ospiti”, poi, sono trattati assai peggio dei detenuti, privati - oltre che della libertà - anche dei diritti che in carcere sono riconosciuti dall'ordinamento penitenziario. Per “ragioni di sicurezza e ordine pubblico”, le Prefetture tendono ad inasprire le norme che regolano la vita all'interno dei CIE “contribuendo a rendere ancor più afflittive e degradanti le condizioni di trattenimento dei migranti” (nel CIE di Ponte Galeria, ad esempio, ai trattenuti non è consentito disporre di pettini, penne, libri o giornali; nello stesso centro a novembre 2011 scoppiò una protesta poiché i trattenuti erano stati obbligati da una direttiva, poi ritirata, ad indossare esclusivamente ciabatte per evitare il pericolo di fughe). C'è la questione della disciplina di contatti con l'esterno e colloqui, che non risulta essere garantita in modo adeguato ed è eccessivamente affidata, nei modi e nei tempi, a criteri discrezionali delle singole Prefetture. C'è quella, gravissima, del [diritto alla salute negato](#): in tutti i centri, infatti, il personale sanitario è gestito direttamente dagli enti gestori ed accade così che i CIE si trovino in una “[anomala condizione di extraterritorialità sanitaria](#)” del tutto svincolata dalle aziende sanitarie locali e quindi dal servizio sanitario pubblico, al cui personale è perfino interdetto l'accesso”.

La mancata identificazione e la doppia pena degli stranieri che passano dal carcere al CIE.

La questione è ancora più assurda per gli stranieri trattenuti nei CIE dopo essere stati detenuti in carcere (erano [circa il 70%](#) della popolazione totale dei Centri nel 2014). Relativamente a queste persone - che hanno sì commesso un reato, ma vengono nuovamente detenute pur avendo già scontato la propria pena - si pone un interrogativo quasi surreale: come è possibile che una persona che è stata in carcere possa avere ancora bisogno di essere identificata? Il problema, per l'identificazione ai fini dell'espulsione, è la collaborazione del consolato del Paese di cui la persona è cittadina, in una procedura che può richiedere molto tempo. Ma il trattenimento nel CIE dello straniero già detenuto eppure non identificato si somma evidentemente a una pena detentiva già scontata, dando l'impressione allo straniero di essere punito due volte.

Per ovviare al problema di questa “doppia detenzione” il [decreto legge c.d. “svuota-carceri”](#) del 2013 ha introdotto alcune disposizioni in materia di trattenimento degli immigrati, modificando la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione e prevedendo una velocizzazione delle procedure di identificazione. La norma prevede infatti che l'avvio dell'identificazione del detenuto e l'acquisizione dei documenti diplomatici necessari per il rinvio nel paese d'origine del detenuto straniero da espellere siano anticipate al momento del suo ingresso in carcere per evitare che tali operazioni avvengano, dopo la scarcerazione, nei CIE. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) non si è infatti organizzato per garantire l'espletamento delle procedure di identificazione in carcere. Ad oggi l'effettivo impatto del provvedimento è difficilmente misurabile, dal momento che, come sottolineato nell'[aggiornamento 2016 del rapporto sui CIE della Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato](#), i dati relativi agli eventuali rimpatri di stranieri detenuti identificati in carcere e, una volta scontata la

pena, rimpatriati direttamente senza passare dai CIE, non sono disponibili. Stando ai lavori della suddetta Commissione, ancora nel 2016 “la popolazione che transita all'interno dei CIE è composta per la maggior parte da persone che provengono dal carcere”. Persone che peraltro non è chiaro come sarà possibile identificare nel CIE, appurata l'impossibilità di farlo all'interno degli istituti penitenziari.

Senza diritto alla difesa. È evidente come in tutte le fasi della detenzione amministrativa debba essere garantito il diritto di difesa.

- L'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) afferma infatti il diritto ad un ricorso effettivo, stabilendo che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”;
- L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce a sua volta il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”.
- A queste norme corrisponde l'articolo 24 della Costituzione italiana in base al quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Tali disposizioni dovrebbero valere per intero anche per gli immigrati irregolari sottoposti a procedure di allontanamento forzato, ma sono di fatto contraddette in tutte le fasi del trattenimento nei CIE.

Infatti:

- Avviene spesso che gli immigrati siano trasferiti da un CIE ad un altro e talvolta è persino impedito l'accesso del difensore agli stessi, e ciò impedisce un effettivo esercizio dei diritti di difesa.
- Inoltre, gli immigrati trattenuti nei CIE possono essere accompagnati in frontiera anche in pendenza del ricorso giurisdizionale contro l'espulsione e il respingimento, a meno che il giudice non abbia sospeso l'efficacia del relativo provvedimento.
- Ancora, in molte sedi i giudici civili ritengono che il ricorso contro il respingimento differito disposto dal Questore sia di competenza dei tribunali amministrativi, mentre i giudici amministrativi ritengono che si tratti di competenza dei giudici ordinari, con la conseguenza che spesso i migranti restano addirittura privi di un giudice che stabilisca la legittimità dei provvedimenti di allontanamento forzato, presupposto del loro internamento nei CIE.
- Poi, in sede di giudizio di convalida del trattenimento amministrativo il giudice (che peraltro, come vedremo subito sotto, non è un giudice togato ma un giudice di pace) quasi sempre nega un riesame del provvedimento presupposto della misura di trattenimento e le convalide si traducono così in mera acquiescenza alle richieste dei questori.
- Inoltre, la cronica carenza di interpreti ufficiali fa sì che non sia nemmeno garantito il diritto alla comprensione linguistica e determina una situazione paradossale in cui talvolta sono addirittura gli scafisti o altri immigrati con precedenti penali, presenti nei CIE dopo la scarcerazione, a svolgere il ruolo di interprete;
- non meglio va per quanto concerne la rappresentanza legale, dato che gli “ospiti” trattenuti all'interno dei CIE finiscono quasi sempre nelle mani di difensori d'ufficio - nominati (spesso

a pochi minuti dall'udienza) quasi ovunque all'interno di una ristretta lista di professionisti e contattati dall'ente gestore o dalle autorità di polizia - che svolgono il proprio ruolo con scarso impegno; le difficoltà frapposte alle comunicazioni con l'esterno e i divieti delle visite da parte di organizzazioni indipendenti rendono pressoché impossibile la nomina di difensori di fiducia.

Nelle mani del giudice di pace. A complicare ulteriormente la situazione vi è la circostanza - estremamente discutibile - che la convalida e la proroga del trattenimento siano affidati ai giudici di pace. Succede dunque che tali provvedimenti di restrizione della libertà personale siano nelle mani di giudici non togati, normalmente preposti a funzioni conciliative in vicende bagatellari ed evidentemente inadeguati a garantire un adeguato controllo giurisdizionale in una materia tanto sensibile e complessa - come [denunciato, dati alla mano, dall'Osservatorio sulla giurisprudenza dei giudici di pace in materia di immigrazione](#).

Argomenti contro i CIE: inumani, inutili e incredibilmente costosi

A condannare i CIE come strumento inadeguato sono intervenuti una pluralità di studi e rapporti, ad opera tanto di istituzioni quanto di organizzazioni non governative.

Da questa osservazione emerge come i CIE costino tantissimo - innanzitutto in termini di violazioni dei diritti fondamentali, ma in secondo luogo anche in senso economico - e siano inefficaci ed inefficienti.

Niente di nuovo, si badi: già nel 2007 la commissione parlamentare d'inchiesta De Mistura [sosteneva](#) la necessità di "superare i centri" in quanto gli stessi non permettevano "una gestione efficace dell'immigrazione irregolare" e comportavano invece "costi elevatissimi con risultati non commisurati".

Inumanità. La Commissione diritti umani del Senato mette nero su bianco, più volte, che i CIE sono "luoghi orribili, in cui si verificano con frequenza violazioni dei diritti fondamentali della persona". Nel corso degli anni sono infatti state denunciate una serie infinita di violenze, rivolte, atti di autolesionismo, suicidi e morti all'interno dei CIE italiani.

La [campagna LasciateCIEntrare](#) denuncia da anni le condizioni disumane di detenzione e le continue violazioni dei diritti umani all'interno dei CIE italiani. [L'inchiesta Morti di Cie](#) ha invece recentemente documentato più di venti casi di persone decedute nei CIE: da [Mohamed Ben Said](#), trovato morto in una pozza di vomito sul pavimento della sua cella nel centro romano di Ponte Galeria la mattina di Natale del 1999, a [Reda Mohamed](#), morto a inizio 2015 nel CIE di Bari per un infarto mai verificato dall'autopsia.

Le condizioni di trattenimento nei CIE sono tanto deprecabili - ben peggiori di quelle già insostenibili che si riscontrano nelle strutture penitenziarie - che nel 2012 prima il Tribunale di Milano e poi il Tribunale di Crotone hanno ritenuto che le rivolte nei centri siano giustificate come "[forma di legittima difesa contro la violazione dei diritti fondamentali degli internati](#)". In altre parole, i giudici hanno ritenuto che la situazione nei CIE fosse talmente grave in termini di lesività dei diritti fondamentali degli stranieri da rendere legittima anche una loro reazione violenta di protesta.

Proprio la comprovata disumanità dei CIE - documentata da numerosi rapporti (istituzionali - come [quello risalente al 2007 della Commissione De Mistura](#) e [quello del 2014 della Commissione diritti umani del Senato](#) - e non, come il [rapporto Arcipelago CIE, redatto nel 2013 da Medici per i diritti umani \(MEDU\)](#) - ha portato, negli ultimi anni, ad un progressivo smantellamento del sistema con la chiusura di numerose strutture. E proprio la consapevolezza che i CIE finiscono per essere nientemeno che una “una sorta di lager” hanno indotto numerosi esponenti politici a prendere posizione contro il mantenimento e/o la riapertura di tali strutture: per citare solo un esempio, si rinvia alla [presa di posizione nel 2013 dei parlamentari di Bologna del Partito democratico](#) (ribadita anche in questi giorni a seguito delle nuove proposte del governo) contro la prospettata riapertura del CIE cittadino, definito come “luogo disumano, cuore di tenebra della città”.

Inutilità. Rimpatriare i cosiddetti “irregolari” è possibile solo in presenza di accordi bilaterali con i paesi di origine dei migranti. Accordi che molto spesso (e fortunatamente, visto la loro forte contestabilità in termini di rispetto dei diritti fondamentali) mancano, nonostante le pressioni dell'Unione Europea in questo senso e quindi l'aumento degli stessi nel corso degli ultimi anni. Allo stato attuale, i paesi che hanno formalizzato delle intese di riammissione con l'Italia sono davvero pochi: Egitto, Tunisia, Nigeria e Marocco, a cui si aggiungono gli accordi con le forze di polizia del Gambia e del Sudan.

Il risultato finale è che meno della metà delle persone raggiunte da un decreto di espulsione e transitate nei CIE vengono poi effettivamente rimpatriate: per la precisione, stando ai [dati raccolti dalla Commissione diritti umani del Senato](#), i rimpatriati erano il 55% nel 2014, il 54% nel 2015 e sono ulteriormente diminuiti al 44% nel 2016. Nell'ultimo anno infatti - dal 1 gennaio al 15 settembre 2016 - le persone transitate nei CIE sono state 1.968 e di queste, solo 876 sono state poi rimpatriate. Il [rapporto “Arcipelago CIE” di MEDU](#) eloquentemente parla perciò di una “modesta rilevanza e scarsa efficacia del sistema della detenzione amministrativa nel contrasto dell'immigrazione irregolare”.

Incredibilmente costosi. Quanto ci costano esattamente i CIE?

Fare i conti esatti è complesso, data la scarsa trasparenza del sistema: per avere un quadro attendibile del costo globale del sistema della detenzione amministrativa sarebbe necessario sommare ai costi dei servizi erogati dagli enti gestori, le voci di spesa per il personale di pubblica sicurezza che opera nei CIE e quella per la manutenzione ordinaria e straordinaria di queste strutture. Nel 2011, stando al [rapporto “Arcipelago CIE” di MEDU](#), la spesa complessiva per la gestione dei servizi in tutti i CIE italiani è stata di 18,6 milioni di euro. Costi altissimi a cui corrisponde una situazione disperata nei centri (lasciati alla mala gestione degli enti affidatari che, in una continua gara al ribasso, non offrono nemmeno i servizi essenziali: qui la normalità è rappresentata da docce che non funzionano per settimane, assenza di forniture di base come carta igienica e assorbenti, pasti freddi o non adeguati, riscaldamento mal funzionante, assenza delle figure professionali necessarie...). Insomma, ancora una volta, un grosso e grasso business - fatto sulla pelle dei migranti.

[I giornalisti di Migrant Files hanno calcolato](#) che negli ultimi quindici anni i paesi europei hanno speso circa 11,3 miliardi di euro per espellere i migranti irregolari. Si parla di una spesa di circa 1 miliardo all'anno, con una media di 4000 euro per ogni rimpatrio.

Una cosa è insomma certa: accogliere i migranti invece di respingerli costerebbe meno.

Fonti

- [A Buon Diritto](#);
- [ASGI](#);
- Commissione Parlamentare d'Inchiesta per le verifiche e le strategie dei Centri per gli immigrati, [Rapporto c.d. De Mistura](#) (2007);
- Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, [Rapporto sui centri di identificazione e espulsione in Italia](#) (2016);
- Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani, [Rapporto sui centri di identificazione e espulsione in Italia](#) (2017);
- [Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza dell'Università Roma3](#);
- Diritto Penale Contemporaneo, [Rivolte degli stranieri detenuti nei CIE: una forma di legittima difesa contro la violazione dei diritti fondamentali degli internati?](#) (2013);
- Diritto Penale Contemporaneo, [Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagatella?](#) (2014);
- L'Altro Diritto, [La 'direttiva rimpatri' e la sua recezione in Italia](#) (2012);
- [LasciateCIEntrare](#);
- Medici per i diritti umani, [Arcipelago CIE](#) (2013);
- [Melting Pot Europa](#);
- Migrants Files, [The Money Trail](#) (2015);
- [Morti di CIE](#);
- [Osservatorio sulla detenzione amministrativa degli immigrati e l'accoglienza dei richiedenti asilo in Puglia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"](#);
- [Osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace dell'Università Roma3](#);
- Vassallo Paleologo F., [I controlli giurisdizionali e le garanzie dello stato di diritto nei Centri di identificazione ed espulsione](#) (2012).